



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 gennaio 2017  
(OR. en)

5568/17

ENV 49

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Commissione europea
Data:	20 gennaio 2017
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D046061/03
Oggetto:	Decisione (UE) .../... della Commissione del XXX che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D046061/03.

All.: D046061/03



Bruxelles, **XXX**  
[...] (2016) **XXX** draft

**DECISIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**DECISIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE****del XXX**

**che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/477/UE della Commissione<sup>2</sup> stabilisce i criteri che gli Stati membri devono applicare per determinare il buono stato ecologico delle acque marine e orientare le rispettive valutazioni di tale status nel primo ciclo di attuazione della direttiva 2008/56/CE.
- (2) La decisione 2010/477/UE riconosce la necessità di approfondire le conoscenze scientifiche e tecniche per sostenere lo sviluppo o la revisione di tali criteri per alcuni descrittori qualitativi e per sviluppare norme metodologiche in stretto coordinamento con la definizione di programmi di monitoraggio. La decisione afferma inoltre l'opportunità di procedere alla revisione il prima possibile dopo aver portato a termine la valutazione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, in modo da riuscire ad aggiornare le strategie per l'ambiente marino rispettando la scadenza del 2018 a norma dell'articolo 17 della suddetta direttiva.
- (3) Nel 2012, sulla base della valutazione iniziale delle loro acque marine effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione sia lo stato ecologico delle loro acque marine e la definizione di buono stato ecologico, sia i traguardi ambientali da loro definiti, a norma, rispettivamente, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE. Nella valutazione<sup>3</sup> delle suddette relazioni, effettuata conformemente all'articolo 12 della direttiva 2008/56/CE, la Commissione sottolinea la necessità urgente di un maggiore impegno se gli Stati membri devono conseguire un buono stato ecologico entro il 2020. Dai risultati emerge che gli Stati membri devono

<sup>1</sup> GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

<sup>2</sup> Decisione 2010/477/UE della Commissione, del 1° settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14).

<sup>3</sup> Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) — Valutazione e orientamenti della Commissione europea (COM/2014/097 final del 20.2.2014).

migliorare significativamente la qualità e la coerenza delle definizioni di buono stato ecologico. La valutazione riconosce inoltre che la cooperazione regionale deve essere posta al centro dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, e che gli Stati membri devono basarsi sistematicamente su norme derivanti dalla legislazione unionale o, laddove non esistano, sulle norme stabilite dalle convenzioni marittime regionali o da altri accordi internazionali.

- (4) Per far sì che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri contribuisca a conseguire ulteriormente gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE e migliori la coerenza delle definizioni di buono stato ecologico, nella relazione sulla prima fase di attuazione la Commissione raccomanda una collaborazione a livello unionale tra i servizi della Commissione e gli Stati membri per rivedere, rafforzare e migliorare la decisione 2010/477/UE al fine di definire una serie di criteri e norme metodologiche sul buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili e, nel contempo, rivedere e se necessario aggiornare l'allegato III della direttiva 2008/56/CE ed elaborare orientamenti specifici per garantire un'impostazione più uniforme e coerente per le valutazioni nel prossimo ciclo di attuazione.
- (5) In base a tali conclusioni, nel 2013 è stato avviato il processo di revisione con una tabella di marcia in più fasi (tecnica e scientifica, di consultazione, di decisione) approvata dal comitato di regolamentazione istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE. Durante il processo la Commissione ha consultato tutte le parti interessate, convenzioni marittime regionali comprese.
- (6) Per agevolare in futuro gli aggiornamenti della valutazione iniziale delle acque marine degli Stati membri e la loro definizione di buono stato ecologico, e ai fini di una maggiore coerenza nell'attuazione della direttiva 2008/56/CE nell'Unione, è necessario precisare, rivedere o introdurre i criteri, le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati che gli Stati membri devono applicare rispetto agli elementi attualmente indicati nella decisione 2010/477/UE. Di conseguenza occorre diminuire il numero di criteri che gli Stati membri devono monitorare e valutare, applicando a quelli mantenuti un approccio basato sul rischio per consentire agli Stati membri di focalizzarsi sulle principali pressioni antropiche che interessano le loro acque. Infine, occorre precisare meglio i criteri e le relative modalità d'uso, anche introducendo valori di soglia che permettano di quantificare il grado di conseguimento del buono stato ecologico in tutte le acque marine dell'Unione.
- (7) La presente decisione dovrebbe assicurare coerenza con la legislazione dell'Unione, conformemente all'impegno assunto dalla Commissione quando ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'UE<sup>4</sup>. Per assicurare a livello unionale maggiore coerenza e comparabilità nelle definizioni di buono stato ecologico degli Stati membri e per evitare inutili sovrapposizioni, è opportuno tener conto delle norme in vigore e dei metodi di monitoraggio e valutazione pertinenti iscritti nella legislazione dell'UE, tra cui la direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>5</sup>, la direttiva 2000/60/CE del

---

<sup>4</sup> COM(2015) 215 final.

<sup>5</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione<sup>7</sup>, il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio<sup>8</sup>, la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> e il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>.

- (8) Per ciascun descrittore qualitativo figurante nell'allegato I della direttiva 2008/56/CE e in base agli elenchi indicativi di cui all'allegato III della medesima direttiva, è necessario definire i criteri, compresi gli elementi dei criteri e, se pertinente, i valori di soglia. I valori di soglia sono intesi a contribuire alla definizione di una serie di requisiti di buono stato ecologico da parte degli Stati membri, e a valutare il grado di conseguimento di quest'ultimo. Occorre altresì stabilire norme metodologiche, che comprendono le scale geografiche per la valutazione e la modalità d'uso dei criteri. Criteri e norme metodologiche devono garantire la coerenza e consentire il confronto tra le regioni o sottoregioni marine riguardo alla valutazione del grado di conseguimento del buono stato ecologico.
- (9) È necessario definire specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto delle specifiche e norme vigenti sia a livello unionale o internazionale sia a livello di regioni e sottoregioni, per assicurare la comparabilità dei dettagli degli aggiornamenti effettuati dagli Stati membri in esito al riesame di alcuni elementi delle loro strategie per l'ambiente marino, inviati alla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.
- (10) Quando definiscono una serie di requisiti di buono stato ecologico a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e quando elaborano programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 della direttiva, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri, le norme metodologiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione di cui alla presente decisione in combinazione con gli elementi dell'ecosistema, le pressioni antropiche e le attività umane figuranti negli elenchi indicativi di cui all'allegato III della direttiva 2008/56/CE e sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta.

---

<sup>6</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

<sup>9</sup> Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

<sup>10</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (11) Per stabilire un legame chiaro tra la definizione di una serie di requisiti di buono stato ecologico e la valutazione dei progressi compiuti nel conseguirli, è opportuno organizzare i criteri e le norme metodologiche in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto degli elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropiche e attività umane di cui all'allegato III della direttiva. Alcuni di questi criteri e norme metodologiche si riferiscono in particolare alla valutazione, rispettivamente, dello stato ecologico o delle pressioni e degli impatti principali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 2008/56/CE.
- (12) Se non sono stabiliti valori di soglia, gli Stati membri dovrebbero fissarli attraverso la cooperazione unionale regionale o sottoregionale, ad esempio in riferimento a valori esistenti o sviluppandone di nuovi nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Nel caso siano fissati valori di soglia attraverso la cooperazione unionale (per i descrittori relativi ai rifiuti marini, rumore sottomarino, integrità del fondo marino) il quadro adatto è la strategia comune di attuazione elaborata dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini della direttiva 2008/56/CE. Una volta stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, i valori di soglia entrano a far parte della serie di requisiti di buono stato ecologico solo quando sono trasmessi alla Commissione nell'ambito delle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE. Finché tali valori di soglia non vengono stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono applicare a valori di soglia nazionali, tendenze direzionali o valori di soglia indicativi basati sulla pressione.
- (13) I valori di soglia dovrebbero: riflettere, laddove opportuno, il livello qualitativo rappresentante la rilevanza di un effetto negativo per un determinato criterio; essere stabiliti in relazione a una condizione di riferimento; essere coerenti con la legislazione unionale e fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni. Di conseguenza, anche se la fissazione dei valori di soglia si svolge a livello unionale, il risultato può esprimere valori diversi, specifici di una regione, sottoregione o suddivisione. I valori di soglia dovrebbero essere fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino e della natura dinamica degli ecosistemi marini e dei loro elementi, che possono mutare nello spazio e nel tempo a causa di cambiamenti idrologici e climatici, rapporti predatore-preda e altri fattori ambientali. I valori di soglia dovrebbero anche denotare che gli ecosistemi marini deteriorati possono ristabilirsi assumendo uno stato che riflette le condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale.
- (14) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, la pressione collettiva delle attività umane deve essere mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico, in modo da non compromettere la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo. Possono quindi verificarsi casi in cui i valori di soglia per determinate pressioni e relativi impatti ambientali non sono necessariamente raggiunti in tutte le zone delle acque marine degli Stati membri, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2008/56/CE e sia consentito nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini.
- (15) È necessario stabilire valori di soglia che facciano parte della serie dei requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9,

paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e in che misura si debbano raggiungere tali valori. I valori di soglia, in sé e per sé, non costituiscono pertanto la definizione di buono stato ecologico degli Stati membri.

- (16) Gli Stati dovrebbero esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico come la percentuale delle loro acque marine o la percentuale degli elementi dei criteri (specie, contaminanti, ecc.) che ha raggiunto i valori di soglia. Data la reazione spesso lenta dell'ambiente marino ai cambiamenti, quando valutano lo stato delle loro acque marine conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri dovrebbero indicarne i cambiamenti rispetto al periodo di riferimento precedente, ossia indicare se lo stato è migliore, stabile o deteriorato.
- (17) Se i valori di soglia fissati conformemente alla presente decisione non sono raggiunti per un particolare criterio, gli Stati membri dovrebbero valutare se adottare le misure del caso o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito.
- (18) Gli Stati membri, quando sono tenuti a cooperare a livello regionale o sottoregionale, dovrebbero avvalersi delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, ove possibile e opportuno, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, come previsto all'articolo 6 della direttiva 2008/56/CE. Analogamente, in mancanza di precisi criteri, norme metodologiche (anche per l'integrazione dei criteri), specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero basarsi, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale e sottoregionale, ad esempio quelli concordati nel quadro delle convenzioni marittime regionali o di altri strumenti internazionali. Diversamente, gli Stati membri possono scegliere di coordinarsi tra loro all'interno delle regioni o sottoregioni, se pertinente; possono anche decidere, in base alle specificità delle loro acque marittime, di tener conto di elementi supplementari non indicati nella presente decisione e non trattati sul piano internazionale, regionale o sottoregionale oppure valutare se applicare gli elementi della presente decisione alle rispettive acque di transizione definite all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE a sostegno dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero disporre di sufficiente flessibilità, a determinate condizioni, per concentrarsi sulle principali pressioni e relativi impatti ambientali sui diversi elementi dell'ecosistema in ciascuna regione o sottoregione, per poter monitorare e valutare le acque marine in modo efficiente ed efficace nonché agevolare la classificazione delle azioni da adottare secondo un ordine di priorità per conseguire il buono stato ecologico. A tal fine, in primo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter considerare inopportuna l'applicazione di alcuni criteri, se la considerazione è giustificata. In secondo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter decidere, in base ad una valutazione dei rischi relativamente alle pressioni e al loro impatto, di non usare determinati elementi dei criteri o di selezionare elementi supplementari o di focalizzarsi su determinate matrici o zone delle acque marine. Infine, occorre introdurre una distinzione tra criteri primari e secondari. I criteri primari dovrebbero essere usati per assicurarne la coerenza in tutta l'Unione, mentre per i criteri secondari dovrebbe essere garantita una certa flessibilità. L'uso di un criterio secondario dovrebbe essere deciso dagli Stati membri, se necessario, a integrazione di un criterio primario o se, per un determinato criterio, l'ambiente marino rischia di non conseguire o mantenere il buono stato ecologico.

- (20) I criteri, compresi i valori di soglia, le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione dovrebbero basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Sono comunque necessari progressi tecnici e scientifici supplementari per sostenere l'ulteriore sviluppo di alcuni di questi criteri, norme e specifiche, e i progressi in materia dovrebbero essere sfruttati alla luce delle nuove conoscenze.
- (21) È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/477/UE.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di regolamentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*  
*Oggetto*

La presente decisione stabilisce:

- (a) criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie di requisiti per il buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, in base agli allegati I e III e con riferimento alla valutazione iniziale effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva suddetta, per valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva suddetta;
- (b) specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 della stessa direttiva;
- (c) il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale;
- (d) l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodologiche.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/56/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) "sottoregioni": le sottoregioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;
- (2) "sottodivisioni": le sottodivisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/56/CE;



- (3) "specie non indigena invasiva": la "specie esotica invasiva" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>;
- (4) "elementi dei criteri": elementi costitutivi di un ecosistema, in particolare gli elementi biologici (specie, habitat e relative comunità), o aspetti delle pressioni sull'ambiente marino (pressioni biologiche, fisiche, sostanze, rifiuti ed energia) che sono valutati in base a ciascun criterio;
- (5) "valore di soglia": valore o serie di valori che consente di misurare il livello qualitativo conseguito di un particolare criterio, contribuendo anche a valutare il grado di conseguimento del buono stato ecologico.

### *Articolo 3*

#### *Uso di criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati*

1. Gli Stati membri usano i criteri primari e le norme metodologiche, le specifiche e i metodi standardizzati ad essi connessi di cui all'allegato per attuare la presente decisione. Tuttavia, in base alla valutazione iniziale e ai successivi aggiornamenti di cui all'articolo 8 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri possono non ritenere opportuno usare uno o più criteri primari in circostanze debitamente giustificate. In tali casi, gli Stati membri forniscono alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.  
  
In base all'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE, uno Stato membro informa gli altri Stati membri che condividono la stessa regione o sottoregione marittima prima di decidere di non usare un criterio primario conformemente alle disposizioni del primo comma.
2. I criteri secondari e relative norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati riportati nell'allegato sono usati a integrazione di un criterio primario o qualora l'ambiente marino rischi di non conseguire o non preservare il buono stato ecologico per quel particolare criterio. L'uso di un criterio secondario è deciso da ciascuno Stato membro, salvo se altrimenti specificato nell'allegato.
3. Se la presente decisione non fissa criteri, norme metodologiche, specifiche o metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri si basano, ove possibile e opportuno, su strumenti sviluppati a livello internazionale, regionale o sottoregionale, ad esempio quelli concordati nelle pertinenti convenzioni marittime regionali.
4. Fino a quando non siano fissati elenchi di elementi dei criteri, norme metodologiche, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione a livello unionale, internazionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti stabiliti a livello nazionale, fatto salvo il conseguimento della cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE.

---

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

*Articolo 4**Fissazione di valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale*

1. Se gli Stati membri sono tenuti a norma della presente decisione a fissare valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, tali valori:
  - (a) fanno parte della serie di requisiti usati dagli Stati membri per definire il buono stato ecologico;
  - (b) sono coerenti con la legislazione unionale;
  - (c) ove opportuno, distinguono il livello qualitativo che rappresenta la rilevanza di un effetto negativo per un criterio e sono fissati in relazione ad una condizione di riferimento;
  - (d) sono fissati secondo adeguate scale geografiche per riflettere le diverse caratteristiche biotiche e abiotiche delle regioni, sottoregioni e suddivisioni;
  - (e) sono fissati in base al principio di precauzione, tenendo conto dei rischi potenziali per l'ambiente marino;
  - (f) sono coerenti con i diversi criteri quando si rapportano al medesimo elemento dell'ecosistema;
  - (g) si avvalgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
  - (h) si basano su dati di serie temporali lunghe, se disponibili, per consentire la definizione del valore più adatto;
  - (i) tengono conto delle dinamiche dell'ecosistema, compresi i rapporti predatore-preda e i cambiamenti climatici e idrologici, nonché del fatto che gli ecosistemi, se deteriorati, possono ristabilirsi in tutto o in parte assumendo uno stato che riflette le nuove condizioni fisiografiche, geografiche, climatiche e biologiche prevalenti anziché ritornare allo specifico stato originale;
  - (j) sono coerenti, ove possibile e opportuno, con i valori pertinenti fissati nell'ambito delle strutture istituzionali di cooperazione regionale, tra cui quelli concordati nelle convenzioni marittime regionali.
2. Gli Stati membri, fino a quando non abbiano fissato valori di soglia attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale a norma della presente decisione, possono avvalersi degli strumenti indicati di seguito per esprimere il grado di conseguimento del buono stato ecologico:
  - (a) valori di soglia nazionali, salvo l'obbligo di cooperazione regionale di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/56/CE;
  - (b) tendenze direzionali dei valori;
  - (c) valori di soglia indicativi basati sulle pressioni.

Gli strumenti sopra indicati seguono, ove possibile, i principi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i).
3. Se i valori di soglia, compresi quelli fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione, non sono raggiunti per un particolare criterio al grado che lo Stato membro in questione ha definito come costituente il buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri valutano se occorra adottare misure a norma

dell'articolo 13 della suddetta direttiva o svolgere ulteriori ricerche o indagini in merito.

4. I valori di soglia fissati dagli Stati membri conformemente alla presente decisione possono essere periodicamente riveduti alla luce del progresso tecnico e scientifico e modificati, se necessario, in tempo utile per il riesame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE.

#### *Articolo 5 Calendario*

1. Se la presente decisione prevede che gli Stati membri fissino valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale, gli Stati membri s'impegnano a procedere nei tempi stabiliti per il primo riesame della valutazione iniziale e della definizione di buono stato ecologico conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/56/CE (15 luglio 2018).
2. Gli Stati membri, se non riescono a fissare valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme metodologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale nei tempi stabiliti al paragrafo 1, li fissano quanto prima possibile successivamente a tale data a condizione che entro il 15 ottobre 2018 ne trasmettano alla Commissione la motivazione nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE.

#### *Articolo 6 Comunicazione*

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, nell'ambito della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, gli elementi dei criteri, valori di soglia e standard metodologici — stabiliti attraverso la cooperazione unionale, regionale o subregionale conformemente alla presente decisione — di cui decide di avvalersi in quanto parte della serie di requisiti per definire il buono stato ecologico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

#### *Articolo 7 Abrogazione*

La decisione 2010/477/UE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2010/477/UE si intendono fatti alla presente decisione.

[Type text]

[Type text]

D046061/03

*Articolo 8*  
*Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*Il presidente*